

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA

## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

### **Premessa**

Chiunque voglia avviarsi alla professione forense deve aver svolto un periodo di pratica professionale della durata stabilita dalla legge, frequentando uno studio legale, assistendo alle udienze giudiziali, nonché partecipando con profitto ad almeno una annualità della Scuola forense, il che è anche condizione necessaria per il rilascio del certificato di compiuta pratica ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione alla professione forense.

La pratica forense deve essere svolta con assiduità, diligenza, dignità, lealtà e riservatezza secondo le modalità disciplinate dal presente regolamento.

L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica deve sentire come obbligo deontologico, nell'interesse dell'Ordine Forense, il ruolo di "precettore" nella formazione del giovane avvocato che la legge gli ha riservato.

Il regolamento è sorretto dall'esigenza di offrire al Praticante Avvocato le più ampie garanzie, sotto ogni profilo: sia soggettivo, sia oggettivo.

Oltre a perseguire l'effettività della pratica professionale, il presente regolamento tende pertanto a far acquisire all'Ordine Forense, in generale, nuovi avvocati preparati e correttamente motivati.

## **Titolo I.**

### **REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI.**

### **STATUTO DEL PRATICANTE E DEL *DOMINUS*.**

### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DI ATTESTAZIONE DELLA PRATICA FORENSE.**

#### **Art. 1**

1. Alla domanda di iscrizione al Registro speciale, va allegata una dichiarazione dell'aspirante praticante in cui, sotto la propria personale responsabilità, deve precisare:
  - 1) se svolge una qualsiasi attività lavorativa, anche autonoma, al di fuori della pratica forense, indicandone giorni ed orari;
  - 2) se detta attività si svolga alle dipendenze di datore di lavoro privato o pubblico, fornendone specifica indicazione;
  - 3) se svolge la pratica per l'accesso ad altri Ordini.
2. Il Consiglio dell'Ordine verifica se la condizione soggettiva del richiedente, quale risulta dalla dichiarazione di cui al comma 1, è compatibile con quanto disposto dal regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 e, in caso contrario, nega l'iscrizione al Registro speciale.
3. Se la condizione soggettiva del richiedente, quale risulta dalla dichiarazione di cui al comma 1, non osti all'iscrizione al Registro speciale e il Consiglio dell'Ordine provveda in tal senso, la frequenza dello studio, oltre il tempo dedicato alle udienze, non potrà essere inferiore a 15 ore settimanali, esclusi il sabato e le ore serali dopo le ore 19.00 che il praticante può eventualmente utilizzare per lo studio e l'approfondimento personale di problematiche giuridiche.

4. In ogni momento, il Consiglio dell'Ordine può assumere informazioni presso il datore di lavoro circa gli orari tenuti dal praticante e valuta la loro compatibilità con lo svolgimento della pratica forense.
5. In caso di variazione dei dati forniti con la dichiarazione di cui al comma 1, il praticante è tenuto a presentare nuova dichiarazione al Consiglio dell'Ordine, che valuterà il permanere della compatibilità tra l'attività lavorativa e quanto disposto dal regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101.
6. Alla domanda di iscrizione nel Registro speciale, dovrà essere allegata anche una dichiarazione dell'avvocato presso il quale l'aspirante praticante intende svolgere la pratica in via esclusiva o prevalente (*dominus*) in cui questi, sotto la propria personale responsabilità, dovrà indicare il numero e il nome di eventuali altri suoi praticanti.

**Art. 2.**

1. Il praticante deve collaborare nell'attività dello studio legale, assistere alle udienze, partecipare alla Scuola Forense in vista della futura professione forense.
2. Il praticante è tenuto ad un'assidua, preferibilmente quotidiana, frequentazione dello studio legale del *dominus*, oltre alla partecipazione alle udienze.
3. Il praticante deve impegnarsi con profitto nell'attività dello studio legale frequentato, cercando di rendersi utile nell'attività dello stesso.
4. Qualora il praticante si trasferisca dallo studio dell'avvocato presso il quale ha iniziato la pratica ad altro studio, deve darne immediata

comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine. Il periodo di pratica svolto nel nuovo studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuto ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

5. Anche al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica, il praticante deve partecipare con impegno alla Scuola forense per almeno una annualità.

### **Art. 3**

1. Il praticante che vuole integrare la pratica (*pratica integrativa*) seguendo anche l'attività di un avvocato di altro studio, deve rivolgere preventiva domanda al Consiglio dell'Ordine in cui vanno indicate le modalità concrete di svolgimento della pratica; il praticante dovrà allegare alla domanda una dichiarazione di disponibilità dell'avvocato nominativamente indicato.
2. Il Consiglio dell'Ordine, nell'autorizzare la pratica integrativa, può prescrivere anche specifiche modalità di svolgimento della pratica che il praticante è tenuto ad osservare ai fini della validità della stessa.
3. In ogni caso, il praticante può svolgere la pratica professionale al massimo presso due avvocati.
4. In tal caso, entrambi gli avvocati, ognuno per la parte che gli compete, saranno tenuti a confermare la veridicità del contenuto del libretto di pratica, sottoscrivendolo.

### **Art. 4**

1. L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica professionale ha il dovere di seguirlo sia nello svolgimento dell'attività in studio, sia nella partecipazione alle udienze, assicurando l'effettività della pratica e favorendo la proficuità della stessa al fine di consentire un'adeguata formazione del praticante.
2. L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica è impegnato nel rispetto dei principi di correttezza e lealtà a verificare con scrupolo e a confermare la veridicità del contenuto del libretto della pratica.
3. Oltre a trasmettere al praticante le tecniche della professione forense, l'avvocato è tenuto a formare il praticante sulla deontologia professionale, ispirandolo all'osservanza dei relativi principi e doveri.
4. La frequentazione dello studio dell'avvocato dovrà essere attestata al termine di ogni semestre di pratica professionale con espressa dichiarazione dell'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica.
5. L'infedele attestazione dell'avvocato della frequentazione dello studio da parte del praticante costituisce illecito disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.
6. Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai 30 (trenta) giorni, l'avvocato è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.
7. In ipotesi di trasferimento del praticante ad altro studio di diverso distretto costituisce grave infrazione disciplinare per l'avvocato consentire al praticante di continuare a frequentare il suo studio.

8. L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica è tenuto a farsi carico della metà delle spese sostenute da questi per ottenere l'abilitazione ex art. 8 R.D. n. 34/1937 ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.
9. L'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica deve favorire la partecipazione dello stesso alla Scuola forense per almeno una annualità.

#### **Art. 5**

1. Per un proficuo svolgimento della pratica professionale, è opportuno che l'avvocato che intenda accogliere presso il proprio studio un praticante abbia almeno cinque anni di iscrizione all'albo professionale e che ciascun avvocato non accolga presso di sé più di due praticanti non abilitati contemporaneamente.

#### **Art. 6**

1. Il *dominus* è tenuto ad ospitare il praticante in un locale idoneo.
2. Per l'attività svolta a favore dello studio legale, dopo un periodo iniziale di apprendimento, l'avvocato deve riconoscere al praticante un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.
3. Il praticante ha diritto, in ogni caso, ad essere rimborsato delle spese sostenute per lo svolgimento di attività a favore dello studio legale, ivi comprese le spese per trasferte in automobile.
4. L'avvocato non può affidare al praticante attività di segreteria in misura esclusiva o prevalente.

**Art. 7**

1. Al praticante non può essere fatto divieto di seguire pratiche proprie nell'ambito dell'attività dello studio legale. L'avvocato deve, anzi, compatibilmente con i propri impegni, consigliare il praticante che ne richieda il parere.
2. Il praticante deve tuttavia curare che la propria attività non interferisca con l'attività svolta a favore dell'avvocato presso cui svolge la pratica.
3. Le pratiche che l'avvocato affida al praticante devono essere seguite in ogni caso con scrupolo e diligenza.

**Art. 8**

1. Il praticante ha diritto ad avere momenti liberi per lo studio e l'approfondimento personale di problematiche giuridiche.
2. Il praticante ha diritto di assentarsi dallo studio per partecipare a convegni, seminari ed incontri su questioni giuridiche, salvo quanto previsto al secondo comma dell'articolo 7.
3. Nei periodi di pratica antecedenti la prova scritta e la prova orale dell'esame per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, il praticante ha diritto a diradare la propria presenza nello studio legale, fino a sospenderla nell'immediatezza dello stesso.

**Art. 9**

1. Per ogni semestre di pratica il praticante è tenuto a partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense, ad almeno 20 (venti)

udienze avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell'Unione Europea di cui 7 (sette) penali, 7 (sette) civili e 6 (sei) a scelta, con esclusione di quelle di mero rinvio e, in ogni caso, delle udienze che non involgono alcuna attività di studio della controversia e delle udienze che non comportano discussione di questioni giuridiche di alcun genere come, a titolo del tutto esemplificativo:

- udienze penali cosiddette "filtro", o udienze nel corso delle quali il procedimento venga definito con remissione di querela, con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., con oblazione;
- udienze del Tribunale o del Giudice di Sorveglianza.

Delle sei udienze a scelta per semestre, 4 (quattro) potranno essere sostituite dalla partecipazione ad incontri di mediazione con esclusione di quelli dove non vi sia l'adesione della parte chiamata o di mero rinvio.

2. Non possono essere annotate più di 4 (quattro) udienze/incontri di mediazione al giorno.
3. E' preferibile che l'attività di udienza sia distribuita in modo omogeneo nel corso del semestre di riferimento.
4. La partecipazione del praticante alle udienze deve risultare dall'indicazione nominativa dello stesso nel verbale d'udienza.

#### **Art. 10**

1. La partecipazione alle udienze deve riguardare le cause patrociniate dal *dominus* o da altri professionisti dello studio presso cui il praticante svolge la pratica professionale oppure quelle patrociniate dall'avvocato



presso il quale il praticante svolga la pratica integrativa ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

2. Qualora l'avvocato e gli altri professionisti dello studio legale non trattino tutte le materie (civile, penale e amministrativo), il praticante potrà rivolgersi per la partecipazione alle udienze nelle materie non trattate nello studio ad altro avvocato la cui nomina deve essere preventivamente comunicata al Consiglio dell'Ordine e dallo stesso avvocato confermata.
3. Nell'ipotesi prevista nel comma 2 e in via alternativa a quanto ivi previsto, il praticante potrà di volta in volta rivolgersi prima dell'inizio di un'udienza ad altro avvocato che consenta esplicitamente la partecipazione; in tal caso, l'avvocato dovrà limitare al numero di 4 (quattro) i praticanti che partecipano all'udienza stessa.
4. Il professionista con il quale il praticante ha svolto l'attività d'udienza garantisce la conoscenza delle questioni giuridiche trattate e ne attesta la partecipazione mediante apposizione della sua firma leggibile a margine del libretto di pratica in corrispondenza dell'annotazione dell'udienza stessa.
5. L'infedele attestazione del professionista in ordine alla informata partecipazione alle udienze del praticante costituisce illecito disciplinare sia per il professionista sia per il praticante.

#### **Art. 11**

1. Per ogni semestre di pratica, il praticante deve indicare nel libretto di pratica almeno 5 (cinque) atti giudiziari o stragiudiziali alla redazione

dei quali egli ha collaborato, illustrare brevemente almeno 3 (tre) questioni giuridiche da lui esaminate e redigere 1 (una) relazione approfondita su una questione di diritto.

2. Le questioni giuridiche devono essere tra loro diversificate e di esse deve essere esposto, seppur succintamente, il tema. Qualora le questioni giuridiche si riferiscano a procedimenti giudiziari deve essere indicato il Giudice e il numero di ruolo.
3. L'avvocato con il quale il praticante ha collaborato per l'approfondimento delle questioni giuridiche, compresa quella illustrata nella relazione approfondita, attesta la veridicità della collaborazione mediante apposizione della sua firma leggibile rispettivamente a margine del libretto di pratica e in calce alla relazione.
4. L'infedele attestazione della collaborazione da parte dell'avvocato costituisce illecito disciplinare sia per l'avvocato sia per il praticante.
5. Per ogni semestre di pratica il praticante deve redigere anche una relazione sulla pratica professionale svolta.
6. A far data dal 2° semestre di pratica nella relazione di cui al capo 5. il praticante deve anche comunicare se per l'attività svolta a favore dello studio legale goda o meno di un trattamento economico.

#### **Art. 11 bis**

1. Avuto riguardo ai praticanti non abilitati al patrocinio, decorso il termine di 3 (tre) mesi dalla deliberazione del Consiglio dell'Ordine che conferma il regolare svolgimento del quarto semestre

di pratica professionale, il Consiglio dell'Ordine provvederà, previa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, alla cancellazione del praticante dal Registro speciale.

2. La predetta cancellazione sarà disposta indipendentemente dalla presentazione o meno dell'istanza volta ad ottenere il certificato di compiuta pratica, il cui rilascio può essere richiesto in ogni successivo momento.

## **Titolo II.**

**PRATICANTI ABILITATI AL PATROCINIO EX ART. 8 R.D. 22.01.1934 N. 37.**

### **Art. 12**

1. Trascorso un anno dall'inizio della pratica, il praticante può presentare domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio ex art. 8 R.D. n. 34/1937.
2. Alla domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio, il praticante deve allegare una dichiarazione in cui, sotto la sua personale responsabilità, afferma di non trovarsi in alcuno di casi di incompatibilità di cui all'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578.
3. Il praticante iscritto nel Registro speciale e che ha prestato giuramento è abilitato a patrocinare nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica limitatamente agli affari civili e penali tassativamente previsti dall'art. 7 della L. 16.12.1999 n. 479.
4. L'attività dei praticanti abilitati al patrocinio è limitata all'ambito del distretto di appartenenza.

5. Le spese per l'abilitazione sono per metà a carico del praticante e per metà a carico dell'avvocato presso il quale il praticante svolge la pratica professionale.

**Art. 12 bis**

1. Decorso il sessennio di abilitazione al patrocinio, previa comunicazione all'interessato, il Consiglio dell'Ordine ne dichiara la cessazione.
2. Decorso il sessennio di abilitazione al patrocinio, il praticante che intenda mantenere l'iscrizione al Registro speciale dei praticanti per proseguire la pratica forense, deve presentare al Consiglio dell'Ordine entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione:
  - a) una dichiarazione nella quale il praticante si impegna a proseguire nella pratica forense per l'apprendimento e la formazione professionale presso lo studio di un avvocato (*dominus*);
  - b) una dichiarazione dell'avvocato (*dominus*) nella quale questi attesta che il praticante proseguirà la pratica forense sotto il suo controllo continuo.
3. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma che precede nel termine predetto dà titolo al Consiglio dell'Ordine per procedere alla cancellazione dell'iscritto dal Registro speciale dei praticanti.

### TITOLO III.

#### PRATICA ALL'ESTERO, CORSI POST - UNIVERSITARI, TIROCINI FORMATIVI PRESSO LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE DELL'UNIONE EUROPEA E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.

##### Art. 13.

3. Per un periodo complessivo di non più di 6 (sei) mesi, su motivata e documentata istanza scritta dell'interessato, il C.d.O. può autorizzare il praticante a svolgere la pratica presso un avvocato con studio in un altro Paese dell'Unione Europea.
4. In tal caso, il professionista straniero dovrà attestare la frequenza dello studio e la partecipazione alle udienze; anche la pratica all'estero si svolge sotto la responsabilità del *dominus* al quale, sottoscrivendolo, compete la conferma della veridicità del contenuto del libretto di pratica; in ogni caso, il praticante deve svolgere la pratica e documentarne l'esercizio secondo le prescrizioni del regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 e del presente regolamento.
5. Per un periodo complessivo di non più di un anno, su motivata e documentata istanza scritta del praticante, il C.d.O. può autorizzare la sostituzione della sola frequenza dello studio con la frequenza di uno dei corsi post-universitari di cui agli artt. 1, comma 3, e 2 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101.
6. Per un periodo complessivo di non più di 8 (otto) mesi, su motivata e documentata istanza scritta dell'interessato, il C.d.O. può autorizzare il praticante a sostituire, in tutto o in parte, la partecipazione alle udienze e/o la frequenza dello studio così come disciplinate dal presente

regolamento, con tirocini formativi presso Autorità giudiziarie dell'Unione Europea.

7. In ogni caso, salva espressa deroga prevista nell'autorizzazione di volta in volta rilasciata dal C.d.O., per ogni periodo di tirocinio, il praticante dovrà assistere ad un numero di udienze proporzionale a 30 e con le caratteristiche previste dal precedente art. 9, annotandole sul libretto di pratica e dovrà svolgere l'attività indicata all'art. 11, commi 1 e 2, del presente regolamento, indicandola nel libretto e redigendo quanto ivi previsto.
8. Qualora il periodo di tirocinio autorizzato ai sensi del precedente comma 6 ha una durata inferiore ad un semestre, per il periodo che residua e in proporzione ad esso, il praticante dovrà svolgere la pratica e documentarne l'esercizio secondo le prescrizioni del regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 e del presente regolamento.
9. Per ogni periodo di tirocinio autorizzato, allo scadere del relativo semestre di pratica, unitamente al libretto della pratica debitamente compilato, il praticante dovrà presentare al C.d.O. idonea documentazione proveniente dall'Autorità giudiziaria presso la quale ha svolto il tirocinio e attestante l'attività svolta.

**Art. 13 bis.**

1. Il C.d.O. può autorizzare il praticante che ne faccia istanza a svolgere un periodo di tirocinio della durata di un semestre presso gli Uffici giudiziari del Tribunale di Verona ai sensi della Convezione tra l'Ordine degli Avvocati di Verona e Tribunale di Verona conclusa in data 11 giugno 2008.

2. Il riconoscimento della validità del predetto periodo di tirocinio ai fini dello svolgimento del biennio di pratica forense è subordinato alla dichiarazione del Magistrato affidatario che attesta l'effettiva frequentazione dell'Ufficio giudiziario.
3. Il C.d.O. può autorizzare il praticante che ne faccia istanza a svolgere il primo anno della pratica forense presso gli Uffici giudiziari del Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011 n. 11, in base alla stipulanda convenzione tra l'Ordine degli Avvocati di Verona e Tribunale di Verona.
4. Ai fini del riconoscimento del predetto periodo di tirocinio, dovrà pervenire al C.d.O. la relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita ai sensi del comma 5 del predetto art. 37.
5. Il riconoscimento della validità di un periodo di tirocinio ai sensi del presente articolo esonera il praticante dalla partecipazione obbligatoria alla Scuola forense, fatta eccezione per gli incontri che attengono alla materia di Ordinamento professionale/Deontologia Forense/Attività forensi la cui frequenza, nella misura minima dell'80% delle ore ad essa dedicate, è comunque prescritta ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica.

**Art. 14.**

1. Il diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.Lgs. 398/1997 esonera il praticante dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio legale per la durata di un anno.

2. Il diploma conseguito presso le predette Scuole di specializzazione esonera il praticante dalla partecipazione alla Scuola forense di cui all'art. 16.
3. Nel presentare documentata istanza scritta di esonero ai sensi del comma 1, il praticante è tenuto a comunicare al Consiglio dell'Ordine il periodo per il quale intende avvalersi di tale esonero.
4. Il praticante iscritto al Registro speciale che, al termine della Scuola di specializzazione, non ottiene il diploma di specializzazione è tenuto ad integrare la pratica, ritenendosi il periodo trascorso nel quale non abbia svolto la pratica forense come sostitutivo della sola frequenza dello studio per il periodo di un anno.
5. In deroga alla prima parte dell'art. 9, comma 1, nell'anno di pratica forense nel quale non opera l'esonero ai sensi del comma 1 del presente articolo, la documentata frequenza alla Scuola di specializzazione consente al praticante iscritto al Registro speciale di partecipare, annotandole nel libretto della pratica forense, ad almeno 20 (venti) udienze avanti a qualsiasi Autorità giudiziaria dell'Unione Europea, di cui 10 (dieci) penali, 10 (dieci) civili.
6. Coloro che svolgono proficuamente il primo anno del corso delle Scuole di specializzazione di cui al presente articolo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011 n. 11, sono esonerati dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio legale per la durata di un semestre, in aggiunta all'anno di cui al primo comma.



7. Sono esonerati dalla frequenza della Scuola Forense coloro che svolgono proficuamente il primo anno del corso della Scuola di specializzazione delle Professioni Legali di Verona e di Trento, superando l'esame di passaggio al secondo anno, e che frequentano le lezioni di Deontologia e Ordinamento forense, superando la verifica di profitto finale prevista dalla Scuola forense di Verona in detta materia, così come disciplinato dalla stipulanda convenzione tra l'Ordine degli Avvocati di Verona e la Scuola di Specializzazione stessa e successive modificazioni.

#### **Titolo IV.**

##### **SOSPENSIONE DELLA PRATICA**

#### **Art. 15.**

1. La sospensione della pratica può essere riconosciuta dal Consiglio dell'Ordine, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 14, comma 3., nei seguenti casi rigorosamente documentati e, quando possibile, previamente comunicati:
  6. servizio civile per la durata dello stesso;
  7. per grave malattia o infortunio invalidante, o maternità, per la durata da stabilire secondo le particolari condizioni del caso;
  8. per gravi motivi di famiglia;
  9. per motivi di studio, per il periodo strettamente necessario.
- 4) La sospensione in tal modo riconosciuta non produce gli effetti di cui all'art. 4 R.D. 22.01.1934 n. 37.

#### **Titolo V.**

## SCUOLA FORENSE

### Art. 16.

- 1) Il Consiglio dell'Ordine, per tramite della Fondazione Veronese degli Studi Giuridici, organizza annualmente un corso di formazione alla professione di avvocato denominato "Scuola forense".
- 2) La proficua frequenza di un corso annuale della Scuola forense costituisce integrazione della pratica forense ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 ed è obbligatoria ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica di cui all'art. 10 R.D. 22.01.1934 n. 37 e all'art. 9 D.P.R. 10.04.1990 n. 101.
- 3) Al termine dell'annualità di riferimento, sarà rilasciato al praticante un attestato di partecipazione alla Scuola forense.
- 4) Il rilascio dell'attestato di partecipazione alla Scuola Forense è subordinato alla proficua partecipazione ad un corso annuale per l'80% delle ore teoriche e delle ore pratiche programmate, con frequenza minima pari all'80% delle ore programmate per la materia di Ordinamento professionale/Deontologia Forense/Attività forensi.
- 5) Resta fermo l'obbligo di partecipazione ed annotazione delle udienze/incontri di mediazione ai sensi dell'art. 9.
- 6) In parziale deroga all'art. 11, e fermo restando l'obbligo della relazione annuale di cui al comma 5 di detto articolo, nel periodo di frequenza obbligatoria della Scuola forense, e dunque per i due semestri consecutivi di pratica interessati, l'attività descritta nel comma 1 dell'art. 11 potrà riguardare anche atti giudiziari o stragiudiziali redatti

nel corso della Scuola forense, nonché questioni giuridiche ivi esaminate.

- 7) Tutti i praticanti hanno il diritto di partecipare alla Scuola forense.
- 8) Il *dominus* deve consentire ai praticanti di partecipare alla Scuola forense. In tal senso, l'Ordine svolge opera di sensibilizzazione e di promozione della Scuola forense tra i propri iscritti.

## **Titolo VI.**

### **POTERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE E DOVERI DEONTOLOGICI**

#### **Art. 17**

1. Il Consiglio dell'Ordine, anche delegando una Commissione costituita *ad hoc* tra i Consiglieri dell'Ordine o un singolo Consigliere, provvederà a convocare singoli praticanti e/o l'avvocato presso il quale svolgono la pratica per un colloquio finalizzato ad ottenere chiarimenti e a formulare valutazioni sulle modalità di svolgimento della pratica professionale.
2. Il Consiglio dell'Ordine può sempre accertare con i mezzi più idonei ed opportuni la veridicità e l'effettività delle informazioni e delle notizie comunicate dai praticanti e dagli avvocati con i quali viene svolta la pratica.

#### **Art. 18**

1. In forza dell'art. 57 del R.D. 22.01.1934 n. 37 e dell'art. 1 del Codice Deontologico Forense, anche il praticante è tenuto al rispetto delle
2. norme deontologiche e la violazione di esse integra illecito

disciplinare.

#### **Art. 19**

1. Il *dominus* è impegnato sul suo onore e nel rispetto dei doveri di correttezza e lealtà all'osservanza di tutti gli obblighi e i doveri stabiliti dall'art. 12 R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, dall'art. 26 del Codice Deontologico Forense e dal presente regolamento, la violazione dei quali integra illecito disciplinare.
2. L'inosservanza da parte del praticante delle disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101 e del presente regolamento, la mancata comunicazione delle informazioni richieste o la non veridicità delle stesse, determinano la mancata convalida del semestre o dei semestri in relazione ai quali il C.d.O. accerti le violazioni, ed è fonte di responsabilità disciplinare, in virtù degli stessi doveri di correttezza e lealtà cui anche il praticante avvocato è tenuto a conformarsi.

### **TITOLO VII.**

#### **EFFICACIA DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE**

#### **Art. 20**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.
2. Per i praticanti che, alla data di cui al comma 1, siano iscritti nel Registro speciale ed abbiano svolto un periodo di pratica

inferiore al prescritto biennio, le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano avuto riguardo al semestre immediatamente successivo a tale data, ivi compreso l'obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 1, comma 1.

3. Ove il prescritto biennio di pratica sia stato completato alla data di cui al comma 1 o il praticante stia svolgendo l'ultimo semestre di pratica del biennio, si applicano le disposizioni precedentemente in vigore.
4. Salva disposizione specificatamente prevista dal Consiglio dell'Ordine nella relativa deliberazione, le modifiche introdotte al presente regolamento successivamente alla sua approvazione intervenuta con deliberazione del 20 dicembre 2004, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro approvazione con deliberazione del Consiglio dell'Ordine.
5. Avuto riguardo ai praticanti non abilitati per i quali, alla data di entrata in vigore dell'art. 11 bis, il Consiglio dell'Ordine abbia già deliberato il regolare svolgimento del quarto semestre di pratica, il Consiglio dell'Ordine provvederà, previa comunicazione dell'avvio del procedimento, alla relativa cancellazione dal Registro speciale decorso il termine di 3 (tre) mesi dalla predetta data.

